



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

La sostituzione del DSGA e le relative indennità

Aggiornata a.s. 2023/2024

LE NORME CHE SI APPLICANO PER LA SOSTITUZIONE DEL DSGA

Riepiloghiamo di seguito le norme del CCNL 2006/2009 sulla sostituzione dei Dsga

Cosa prevedono le clausole del CCNL 2006/2009 tuttora vigenti

In sintesi, il Contratto prevede la sostituzione:

- *art. 47, comma 1 e 3* – tramite incarichi specifici che, in base alla propria disponibilità, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio;
- *art. 50, comma 4* - il titolare della 2^a posizione economica è tenuto alla sostituzione del Dsga per periodi temporanei;
- *art. 146, comma 7* - continua a trovare applicazione "ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/8/1995..."

Cosa dice il CCNI sulle utilizzazioni

In sintesi, l'art. 14 prevede che, posto che nella provincia non ci siano esuberi, in caso di assenza del Dsga, questo possa essere sostituito, nell'ordine:

- con conferimento d'incarico a tempo determinato, attingendo dalle graduatorie permanenti per responsabile amministrativo (art. 7 D.M. 146/2000), laddove non sono ancora esaurite;
- dall'Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso la medesima istituzione scolastica, in base alla posizione economica ricoperta (2^a e poi 1^a, se disponibili);
- dall'Assistente Amministrativo **titolare e/o in servizio** presso la medesima istituzione scolastica con conferimento d'incarico specifico in base all'art. 47 del CCNL (a seguito di sua richiesta);
- solo nel caso in cui non ci fosse personale disponibile interno alla scuola, dagli Assistenti Amministrativi di altre scuole, collocati in posizione utile negli appositi elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni.

Questo incarico può essere conferito anche ai Dsga di ruolo, disponibili all'affidamento in "reggenza" su altra scuola normo-dimensionata. Sempre qualora non ci fosse personale all'interno all'Istituzione scolastica disposto ad accettare l'incarico.

Pertanto, **il contratto integrativo nazionale prevede prioritariamente la sostituzione da parte dell'Assistente amministrativo interno alla scuola** e, solo in assenza di questo, la sostituzione esterna da parte dell'ambito territoriale tramite conferimento di incarico ad un assistente amministrativo facente funzione o ad un Dsga reggente.

Ruolo della contrattazione d'Istituto

Nel caso in cui l'incarico di Dsga non venga assegnato a personale esterno alla scuola (dove è l'Ambito territoriale che nomina), è la contrattazione d'Istituto che stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'incarico di sostituzione, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari e alle disponibilità presentate, soprattutto se si tratta di posto disponibile e/o vacante. Anche in caso di più aspiranti aventi titolo e disponibili all'interno della medesima Istituzione scolastica, può intervenire la contrattazione stabilendo i criteri per una graduazione, integrando e/o aggiungendo quanto già stabilito, in via generale, dalla contrattazione nazionale (CCNI) e regionale decentrata (CIR). Fermo restando l'autonomia delle parti negoziali, tali criteri debbono rispondere a requisiti di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza.

Quindi, posta la disponibilità, va seguito l'ordine di graduazione indicato nell'art. 14 del CCNI.

Ricordiamo che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione in capo all'Assistente amministrativo beneficiario di 2^a posizione economica su posto vacante per l'intero anno scolastico, ma solo per sostituzione temporanea (ferie, malattia, ecc...) (vedere nota Miur n. 9067 dell'8/10/2010).

Gli eventuali CIR regionali o la contrattazione di istituto possono integrare i criteri definiti a livello nazionale dall'art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni, ma non possono derogare a questi.

LE INDENNITÀ SPETTANTI AL DSGA

Al Dsga titolare e all'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga, o che ne svolge le funzioni, spettano:

L'INDENNITÀ DI DIREZIONE che è composta da una parte fissa e da una parte variabile, la cui misura è indicata nelle Tabelle allegate al CCNL.

LA QUOTA FISSA spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento nel profilo di Assistente amministrativo.

Tale indennità, per il Dsga titolare, è corrisposta dal MEF nel cedolino dello stipendio, mentre per l'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni è corrisposta a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 88 c. 2 i) e art. 56 CCNL 2006/2009).

LA QUOTA VARIABILE spetta nei casi di cui sopra, è a carico del FIS (artt. 56 e 88 del CCNL) ed è legata alla complessità della scuola. Questo compenso spetta sia al Dsga, sia al suo sostituto, anche quando la sostituzione del titolare avviene durante le ferie.

A questo fine le scuole ricevono risorse specifiche attraverso i parametri del FIS (art. 88 CCNL 2006/2009) sia per il titolare, che per il suo sostituto.

Le scuole devono programmare questi compensi fin dall'avvio della contrattazione e detrarli a monte del Fondo Unico dell'istituzione scolastica (art. 40). Le risorse di tale Fondo servono anche a remunerare le doppie indennità di sostituzione dei Dsga (titolare assente, Assistente amministrativo che sostituisce per tutto l'anno e Amministrativo che sostituisce in caso di assenze temporanee del sostituto incaricato).

L'INDENNITÀ DI FUNZIONE SUPERIORE è un trattamento economico previsto per la qualifica superiore e spetta all'Assistente amministrativo che sostituisce il Direttore per più di 15 giorni. La sua liquidazione è operata dalle Ragionerie Territoriali tramite il sistema NoiPA, unitamente allo stipendio.

L'INDENNITÀ DI REGGENZA per i Dsga di ruolo che assumono l'incarico presso due scuole normo-dimensionate è prevista dal CCNL 2006/2009, all'art. 146, comma 7, il quale prevede che continui a trovare applicazione *"ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/8/1995..."*. Dal momento che se ne prevede la misura nel contratto, l'istituto contrattuale resta tuttora valido.

L'INDENNITÀ DI REGGENZA per i Dsga di ruolo che assumono l'incarico presso due scuole, normo-dimensionata e sotto-dimensionata, oppure due scuole sotto-dimensionate viene riconosciuta mensilmente (art. 39 CCNL 2016/2018 che proroga gli effetti dell'Accordo Aran del 10 novembre 2014, a seguito di accordo in sede di conferenza unificata) ed è corrisposta per 12 mensilità. L'ammontare di tale indennità, omnicomprensiva, è di 214 euro lordi mensili e il suo pagamento è a carico del MEF.

In questo caso al Dsga spetta, sia l'indennità di direzione (a carico del FIS), parte variabile, di entrambe le scuole, sia l'indennità di funzione superiore ridotta al 50% secondo quanto stabilito dall'art. 146 del CCNL 29/11/2007, che richiama l'art. 69 del CCNL 4/8/1995. Non spetta anche l'indennità di direzione parte fissa. Non sussiste alcun obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico che, in base all'art. 19 del D.Lgs 65/2001, è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.

All'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga reggente - sia nella scuola di titolarità sia in quella in reggenza - spetta l'Indennità di direzione, parte fissa e variabile.

Lo stesso trattamento economico spetta all'Assistente amministrativo della scuola di titolarità del Dsga in reggenza, in ragione dei giorni di sostituzione.

LA QUOTA FISSA spetta nel caso di sostituzione del Dsga in reggenza, anche per temporanea assenza o impedimento. Viene liquidata per ogni giorno di sostituzione e viene posta a carico del FIS, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento.

LA QUOTA VARIABILE per gli Assistenti che sostituiscono è un'indennità accessoria mensile, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno. In questo caso tale indennità viene erogata anche per periodi inferiori al mese ed è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio.

| CALCOLO INDENNITÀ DI DIREZIONE PER L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE SOSTITUISCE IL DSGA (IMPORTI LORDO DIPENDENTE – TABELLE CCNL DEL 6.12.2022) | |
|--|----------|
| Quota fissa annuale spettante al Dsga | 1.984,20 |
| Compenso Individuale Accessorio CIA annuale (euro 80,10 mensili) | 961,20 |
| Differenza annuale | 1.023,00 |
| Importo lordo giornaliero (1.023:360 gg.) da moltiplicare per il numero di giorni previsti per la sostituzione | 2,84 |

Avvertenze conclusive.

Le novità previste dall'ipotesi del CCNL 2019-22 sottoscritto il 14 luglio 2023 non sono ancora applicabili, perché in attesa della sua sottoscrizione definitiva. Esse riguardano sia la rivalutazione degli importi che le regole per la sostituzione che sono state notevolmente semplificate.

Nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2019/2021 e del CCNI sul FMOF con la rideterminazione delle nuove tabelle dei compensi spettanti, restano validi gli attuali importi.

Le Intese, che erano state sottoscritte con i sindacati il 12 settembre 2019 (e relativa nota operativa DGPER n. 40769 del 13/09/2019) e il 18/09/2020 (e relativa nota operativa DGPER n. 28879 del 21/09/2020), essendo state emanate in periodi di emergenza, hanno avuto **una durata temporale annuale, come dalle stesse riportate**, e pertanto **non sono più valide**.

Resta però in vigore la possibilità, per gli Assistenti amministrativi non di ruolo che accettano la sostituzione del DSGA, di dichiarare nella 24 mesi ATA la prestazione effettuata quale servizio svolto nel profilo professionale di Assistente amministrativo.